

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SMURRA, GAUDIO, FARABEGOLI, MANENTE COMUNALE,
ACCILI, BURTULO e COPPOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1973

Modificazioni alla tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, sul riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame e che si raccomanda alla vostra urgente approvazione, tende ad eliminare una grave situazione sperequativa che si verifica nell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

La tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, stabilisce, per l'avanzamento da generale di brigata a generale di divisione, un ciclo quadriennale con una promozione per ciascuno dei primi tre anni e nessuna promozione nel quarto anno.

La particolare prescrizione deriva dal fatto che si è inteso fissare un ragionevole periodo di permanenza di quattro anni nel grado di generale di brigata prima della valutazione per l'avanzamento al grado superiore: sicchè i generali di brigata sono chiamati ogni anno in valutazione in ragione di un quarto dell'organico del loro ruolo ($13:4 = 3,25$) e concorrono, in aliquote annuali di 3 o 4, alle tre promozioni che hanno luogo nell'anzidetto ciclo quadriennale.

Tali promozioni corrispondono all'organico dei generali di divisione fissato dalla tabella suddetta in tre unità.

Ne deriva un tasso di promovibilità medio del 23 per cento, inferiore a quello precedentemente previsto dalla legge 2 ottobre 1966, n. 887, che era del 30 per cento.

La rilevata contrazione dell'anzidetto tasso consegue al fatto che con la legge 17 dicembre 1971, n. 1154, l'organico dei generali di brigata è stato aumentato da 10 a 13 unità, mentre quello dei generali di divisione è rimasto invariato a 3 unità.

In pratica accade che l'attuale tasso medio del 23 per cento assume valori diversi a seconda che venga riferito ai tre anni in cui hanno luogo promozioni ovvero all'anno in cui non si effettuano promozioni: il 33 per cento nel primo caso, zero per cento nell'altro.

Si verificano, quindi, situazioni di grave sperequazione fra coloro che concorrono all'avanzamento negli anni in cui il tasso di promovibilità è più elevato di quello medio-teorico e coloro che, invece, per ragioni

non dipendenti dalla loro volontà, ma soltanto riconducibili alla posizione di ruolo, si vedono preclusa ogni qualsiasi possibilità di conseguire la promozione, anche se in possesso di eccezionali requisiti.

La situazione sperequativa si ripercuote anche nei riguardi degli ufficiali che già rivestono il grado di generale di divisione. Infatti, mentre, negli anni in cui hanno luogo promozioni a tale grado, il più anziano dei generali di divisione deve essere collocato in soprannumero agli organici per determinare la vacanza da devolvere al generale di brigata da promuovere al grado superiore, nell'anno in cui non è prevista promozione non si fa luogo a collocamento in soprannumero.

E poichè dal collocamento in soprannumero deriva, dopo un biennio, il passaggio nella posizione di « a disposizione », che comporta la cessazione dal servizio permanente effettivo, ne consegue che il generale di divisione non collocato in soprannumero agli organici nel quarto anno del ripetuto quadriennio fruirà — soltanto per mero gioco di sorte — di una più lunga permanenza nel grado e potrà anche precludere la nomina a comandante in seconda di un suo parigrado, che pur ne avrebbe titolo.

Ad una sperequazione ne conseguono, pertanto, delle altre.

Occorre, quindi, a nostro avviso, eliminare la causa di tale illogica situazione; e a tal fine riteniamo che sia necessario prevedere che ogni anno abbia luogo una promozione a generale di divisione senza soluzioni di continuità, in modo da assicurare un tasso di promovibilità costante ed evitare le conseguenze negative dianzi descritte, elevando l'organico dei generali di divisione da tre a quattro unità.

Ne deriverebbe un tasso di promovibilità uniforme e quasi pari a quello vigente per l'Arma dei carabinieri, il cui organico dei generali di divisione, fissato in cinque unità, rappresenta peraltro lo 0,33 per cento dell'organico degli ufficiali, mentre nella Guardia di finanza tale rapporto è dello 0,24 per cento e, con la proposta di modifica, passerebbe soltanto allo 0,30 per cento.

Riteniamo, poi, di dover porre in evidenza che il proposto aumento di una sola unità

non produrrebbe proliferazione degli alti gradi.

Infatti, v'è, in proposito, da considerare che la particolare struttura e composizione del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza è tale che gli effetti della meccanica dell'avanzamento normalizzato — che in altri ruoli dà luogo annualmente a promozioni a generale di divisione nell'« a disposizione » — di fatto non si verificano, tant'è che, pur venendo applicato fin dal 1967 il sistema di avanzamento normalizzato, non vi è mai stato nella Guardia di finanza alcun generale di divisione nella posizione di « a disposizione ».

Ma v'è di più: lasciando invariata l'aliquota di valutazione annuale dei generali di brigata ed elevando, a seguito dell'aumento di una unità organica nel grado di generale di divisione, da tre a quattro il numero delle promozioni a tale ultimo grado in un ciclo quadriennale (una all'anno) ne consegue che si ridurrebbe ancora la possibilità di promozioni a generale di divisione nell'« a disposizione », poichè diminuirebbe il numero dei generali di brigata da collocare in soprannumero.

E tutto ciò, com'è ben evidente, costituisce piuttosto strumento di deflazione che di proliferazione di gradi.

Va, infine, sottolineato che l'aumento di un generale di divisione corrisponderebbe a sentite esigenze di funzionalità della Guardia di finanza con riferimento all'attività ispettiva che in atto è demandata ai due soli generali di divisione disponibili, ricoprendo l'altro generale di divisione la carica di comandante in seconda.

Non è chi non veda come per l'anzidetta attività ispettiva, da esercitare su tutti i reparti della Guardia di finanza, siano assolutamente insufficienti due generali di divisione che devono attendere l'uno all'intera Italia settentrionale e l'altro all'Italia centrale, meridionale e insulare.

La spesa, conseguente al proposto aumento di una sola unità, valutata in lire 6.000.000 all'anno circa, sarebbe largamente compensata dalla maggiore efficienza che ne deriverebbe anche al rendimento operativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.000.000 annue, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio per il Corpo della guardia di finanza.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Gen. Div.	—	—	4	—	—
Gen. Brig.	scelta	1 anno di comando di zona o comando equipollente	13	1 (b)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Col.	scelta	1 anno di comando di legione territoriale	42	3 o 4 (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
T. Col.	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di gruppo territoriale	220	8 o 9 (d)	1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Magg.	anzianità	—	120	—	—
Cap.	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di compagnia territoriale	400	28 o 29 (e)	1/20 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Ten.	anzianità	2 anni di comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale	415	—	—
S. Ten.	anzianità	Superare il corso di applicazione (f)			

(a) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

(b) Per l'anno di entrata in vigore della legge le promozioni sono due, di cui una ad aumento d'organico. In conseguenza il quadro d'avanzamento eventualmente già formato va integrato di un'unità secondo la relativa graduatoria di merito.

(c) Dal 1972 ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo, nel secondo e nel terzo anno, 4 nel quarto anno.

(d) Dal 1972 ciclo di 5 anni: 8 promozioni nel primo, nel terzo e nel quinto anno, 9 promozioni nel secondo e nel quarto anno.

(e) Dal 1972 ciclo di 3 anni: 28 promozioni nel primo e nel secondo anno, 29 nel terzo anno.

(f) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.